



STUDIO ASSOCIATO
PO&BERGAMASCHI
DI PO E BERGAMASCHI
P&B SERVIZI SNC
DI PO E BERGAMASCHI

41012 CARPI (MO)
VIA ZAPPIANO 1/G
TEL. 059/645389-8341213
FAX 059/8341272
WWW.POBERGAMASCHI.IT
INFO@POBERGAMASCHI.IT



Abilitazione all'esercizio della
professione e iscrizione all'albo
del CdL di Modena:
Dott. CLAUDIA BERGAMASCHI
n.445 del 01/01/98
Dott. CHIARA PO
n.429 del 24/07/95

A tutte le aziende clienti

CIRCOLARE N. L11 DEL 07/11/2016

- LAVORO ACCESSORIO - CHIARIMENTI ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SULLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA VOUCHER

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari (L09 del 12/10/2016 e L10 del 18/10/2016) in merito alle novità sulla comunicazione preventiva voucher, con la presente vi informiamo che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune **importanti risposte a quesiti inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio**.

Riassumendo:

I committenti di prestazioni di lavoro accessorio, **imprenditori non agricoli o professionisti** sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, a comunicarne l'attivazione

- **all'Inps**, tramite il sito dell'istituto (viene quindi confermato l'obbligo già esistente)
- **all'Ispettorato del Lavoro a mezzo PEC**, utilizzando l'indirizzo della direzione competente per territorio, da individuare in base al luogo di svolgimento della prestazione.
Esempio: prestazione svolta nella provincia di Modena:
Voucher.Modena@ispettorato.gov.it (in caso di provincia competente diversa, indicarla al posto di "Modena").

L'e-mail deve essere così formulata:

Oggetto: codice fiscale e ragione sociale del committente

Testo:

1. dati del committente: codice fiscale e ragione sociale
2. cognome, nome e codice fiscale del lavoratore
3. luogo dove avverrà la prestazione
4. giorno e ora di inizio della prestazione e giorno e ora di fine della prestazione

Non dovranno essere inseriti allegati.

Può essere inviata una sola comunicazione (*anziché una comunicazione per ciascun singolo giorno*) nel caso in cui il lavoratore svolga attività accessoria per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, a condizione di specificare le giornate interessate, il luogo e l'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

Può essere inviata una sola comunicazione (*anziché due comunicazioni distinte*) nel caso in cui il lavoratore svolga l'attività accessoria in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate (per esempio dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00), a condizione che vi sia la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.



Pluralità di lavoratori: la comunicazione può riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati di ciascun lavoratore siano esposti in forma dettagliata e analitica.

Le variazioni: la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Più in particolare, a titolo esemplificativo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro individua le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

Sanzioni

- se il committente omette di effettuare la comunicazione all'Inps si applica la maxi-sanzione sul lavoro nero;
- se il committente effettua la comunicazione all'Inps ma viene omessa la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (per attivazione o variazione), si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione;
- se il committente non effettua né la comunicazione all'Inps né la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si applica esclusivamente la maxi sanzione per lavoro nero.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si riserva di fornire ulteriori chiarimenti per semplificare gli adempimenti o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.